



COMUNE DI SILIGO

SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Allegato "A" alla Determinazione n. 367 in data 12.08.2026

Fondo di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione art. 11 della L. 09.12.1998 n.° 431 e s.m.i.. Fondo anno 2026.

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i., che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2026 e risultante da contratti di affitto regolarmente registrati o depositati per la registrazione.

L'OPERATRICE SOCIALE RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in attuazione della propria determinazione adottata in data odierna, che approva i criteri particolari per l'individuazione dei beneficiari.

ART. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda i titolari dei contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Siligo e occupate a titolo di abitazione principale, in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza: residenza anagrafica nel Comune di Siligo, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo. La residenza deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.
- Cittadinanza: cittadinanza italiana.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

-Contratto di Locazione: contratto regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2026.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Titolare del contratto/delegato: il richiedente della domanda dev'essere il titolare del contratto di locazione. Nel caso in cui il titolare del contratto fosse impossibilitato a presentare l'istanza può delegare un'altra persona (delegato) affinché quest'ultima presenti la domanda al posto del delegante attraverso la compilazione dell'apposito modulo.

SONO ESCLUSI:

-Gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 06 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione;

-I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

-I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene.

-I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

ART. 2 – REQUISITI ECONOMICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.908,10, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente Bando dev'essere presentata al Comune di Siligo dal 11 AGOSTO al 18 SETTEMBRE 2026.

La domanda dovrà essere corredata da:

- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione in corso di validità (Mod. F23) o della documentazione relativa all'adesione al regime fiscale della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 23/2011;
- Copia delle ricevute di pagamento del canone riferite all'anno 2026 corredate della relativa marca da bollo, con indicazione del numero e della data di emissione, nome e cognome del locatario e del conduttore, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del locatario, ovvero fotocopia del bonifico di pagamento. Le ricevute/bonifici relative ai mesi successivi alla data di scadenza del presente bando dovranno essere presentate presso l'ufficio servizi sociali entro e non oltre il 15 Dicembre 2026. Superata tale data queste ultime non verranno conteggiate ai fini del rimborso;
- Dichiarazione liberatoria dell'avvenuto pagamento del canone di locazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile, con allegata fotocopia del documento d'identità di quest'ultimo in alternativa a quanto richiesto nel punto precedente;
- Copia regolare del titolo di soggiorno per gli immigrati extracomunitari;
- Copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- Codice IBAN intestato al beneficiario oppure delega ad un altro codice Iban e beneficiario.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI

L'entità dei contributi viene fissata nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B, dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili. Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2026. Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da gennaio a dicembre per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i comuni interessati.

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi non potranno essere concessi ed erogati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, le istanze degli aventi titolo saranno soddisfatte con una riduzione proporzionale sulla base degli importi determinati a monte della riduzione svolta per riportare il beneficio al

massimo consentito come previsto dall'art. 2. Qualora tuttavia a seguito della decurtazione risulti un importo di beneficio superiore al massimo consentito, l'importo sarà riportato nei limiti dal massimo stesso.

ART. 5 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998. L'eventuale beneficio percepito è considerato sulla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario.

La cumulabilità con altri contributi sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

ART. 6 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n° 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguito, con revoca del contributo e obbligo di restituzione delle somme percepite, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Restano ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per chi rilascia dichiarazioni mendaci o non veritiere.

ART. 7 – FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE

L'Amministrazione Comunale procederà all'istruttoria delle istanze ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

Provvederà quindi alla formazione della graduatoria per le rispettive fasce A e B, identificando i beneficiari e comunicherà il proprio fabbisogno alla Regione entro il 15 novembre 2026.

L'elenco degli ammessi verrà approvato con determinazione e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nel sito istituzionale.

Potranno essere presentati eventuali ricorsi entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione del suddetto elenco.

Il Comune effettuerà la liquidazione dei contributi, dopo che il Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici regionale avrà predisposto l'elenco definitivo dei comuni ammessi al finanziamento e dopo aver acquisito dai beneficiari la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.

Art. 8 – Informativa in materia di protezione dei dati personali

I dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente procedimento e per scopi istituzionali. I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo N. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali".

Art. 9 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione

Art. 11 – Scadenze

Le istanze tendenti ad ottenere il contributo integrativo per i canoni di locazione anno 2026 devono essere presentate improrogabilmente entro il 18 Settembre.

L'OPERATRICE SOCIALE
Dott.ssa Gina Camboni

